



Servizio	Servizio Urbanistica e Tutela ambientale	
Determinazione n°	2375	del 29/09/2022

documento n. 2596

Oggetto:	DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14 TER L. N. 241/1990 IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA DEL 18/07/2022 INERENTE ALL'ADOZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE SPIAGGE – BAIA FLAMINIA E PORTO FOSSO SEJORE – RELATIVAMENTE ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO AI CONTENUTI DEL NUOVO PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE E ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA FRUIZIONE DEL TRATTO DI ARENILE ADIBITO A SPIAGGIA LIBERA, ANCHE IN RELAZIONE ALLA TUTELA DELLE TARTARUGHE MARINE, - AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. N. 34/92 E S.M.I.
----------	---

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE

Premesso che:

- in data 04/10/2016 con delibera n. 168 la Giunta comunale ha approvato il nuovo piano particolareggiato di utilizzazione delle Spiagge – ambiti Baia Flaminia e Porto Fosso Sejore ai sensi degli artt. 15 e 30 della legge n. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni; il piano particolareggiato approvato è costituito dagli elaborati allegati alla delibera suddetta;
- lo strumento urbanistico attuativo di cui trattasi disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo e del territorio immediatamente contiguo, nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente e di quelle sull'accessibilità degli stabilimenti balneari. Il Piano regola gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'arenile ai fini turistici e ricreativi, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con specifico riferimento al sopra citato Piano di Gestione Integrata delle aree costiere e al PRG vigente;
- la fascia costiera considerata dal presente piano è suddivisa in due macro ambiti territorialmente distinti, localizzati uno a nord e l'altro a sud rispetto al porto della città, differenziati nei seguenti tratti litorali: Baia Flaminia e tratto Porto Fosso-Sejore; in particolare il tratto di arenile, interessato gli ambiti sopra citati è stato suddiviso in cinque zone che presentano aspetti e problematiche diverse in funzione della profondità della spiaggia e delle infrastrutture esistenti:
 - **Zona 1** area compresa tra il Porto e l'inizio di via Nazario Sauro (spiaggia di Ponente);
 - **Zona 2** area antistante Largo Nazario Sauro;
 - **Zona 3** area compresa tra la fine di Largo Nazario Sauro e la fine di viale Trieste;
 - **Zona 4** area compresa tra la fine di viale Trieste e Fosso Sejore (Spiaggia di sottomonte Ardizio);
 - **Zona 5** Baia Flaminia.
- il piano particolareggiato in oggetto, conformemente alle previsioni del Piano di gestione integrata delle zone costiere – Regione Marche – individua le aree in concessione e le aree destinate a spiaggia libera, nelle singole zone di cui al punto precedente;
- la Regione Marche con delibera del Consiglio regionale n. 104 del 6/12/2019 ha approvato il nuovo Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere, stabilendo all'art. 26 comma 1 che i piani



particolareggiati di spiaggia devono adeguarsi allo stesso entro 24 mesi dalla sua approvazione, fatte salve le concessioni già regolarmente rilasciate prima dell'entrata in vigore del nuovo Piano;

- la Regione Marche con deliberazione di Giunta n. 1015 del 08/08/2022 ha adottato la proposta di modifiche e integrazioni non sostanziali al Piano GIZC;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/02/2019 è stata istituita la figura del "Garante per i diritti della persona disabile" al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi comunali delle persone con disabilità e contestualmente approvato il relativo Regolamento comunale;
- l'art. 32 della Legge n. 41 del 28/02/1986 ha introdotto l'obbligo per le Amministrazioni di adottare il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro un anno dall'entrata in vigore della stessa e il Comune di Pesaro ha attivato il necessario iter procedurale;

Preso atto che:

- il 31/07/2019 un esemplare di tartaruga Caretta Caretta, specie al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane, si è resa protagonista di un evento mai verificatosi prima: ha deposto le sue uova sulla spiaggia di Baia Flaminia, punto più a nord d'Europa in cui sia mai successo. Considerato che l'eccezionalità dell'evento ha suscitato forte interesse nella comunità locale, oltre che nel mondo scientifico, e che grazie alle diverse istituzioni coinvolte e alle associazioni di volontari è stato possibile garantire il presidio del nido, che si è concluso con la nascita a inizio ottobre di 38 tartarughine. Nelle more delle attività di tutela del sito hanno avuto luogo numerose iniziative di divulgazione e sensibilizzazione riguardanti tale specie protetta che hanno visto un'attiva partecipazione della popolazione;
- la situazione connessa alla recente pandemia da Covid-19 e all'emergenza sanitaria internazionale, di fatto, ha richiesto cambiamenti di stili di vita e abitudini della popolazione, modificandone le esigenze ed abitudini in ogni ambito sociale, compreso quello della fruizione degli arenili;
- le diverse esigenze di spazi e servizi essenziali nate in questo particolare contesto storico impongono una riorganizzazione delle priorità, integrando il bisogno di spazi sicuri per la salute personale e collettiva con quello della salvaguardia ambientale;
- il Piano Particolareggiato vigente riconosce la possibilità di realizzare nelle spiagge libere, ad eccezione del tratto di arenile in località Sottomonte (Zona 4) interessato dall'area floristica n°106, chioschi per il personale di salvataggio, con annessi servizi igienici pubblici, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 11 delle N.T.A. di Piano;
- la presenza di chioschi per il personale di salvataggio e servizi minimi essenziali è anche un modo per presidiare e quindi salvaguardare in modo proattivo l'habitat costiero;
- nell'ambito della Zona 4, in corrispondenza del tratto di arenile interessato dall'area floristica n°106, in adiacenza al sedime della pista ciclabile tra la recinzione ferroviaria e la pista medesima sono presenti alcuni spazi utilizzabili per localizzare cabine deposito/bagno pubblico a servizio della spiaggia libera; essendo tali strutture temporanee previste al livello della pista ciclabile, consentirebbero di ottimizzare l'allestimento dell'arenile senza impattare eccessivamente sul paesaggio; non sarebbero infatti da ostacolo alla visuale, né dal lato ferrovia, né dal mare.

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale, ravvisata la necessità di adempiere a quanto previsto dalla Regione in termini di adeguamento dei piani particolareggiati di spiaggia al nuovo Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere, ha dato mandato al Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari;



- l'Amministrazione comunale per tener conto delle difficoltà connesse alla recente emergenza sanitaria da Covid-19 ritiene opportuno posticipare al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per l'adeguamento delle attività esistenti alle previsioni del Piano particolareggiato delle spiagge;
- l'Amministrazione ritiene di dover fronteggiare le mutate esigenze della popolazione nella fruizione degli arenili connesse alla citata emergenza sanitaria da Covid-19 anche attraverso un'ottimizzazione degli allestimenti consentiti negli arenili destinati a spiaggia libera;
- l'Unione Europea ha emanato numerose e dettagliate Direttive e Regolamenti finalizzati a una tutela rigorosa delle tartarughe marine, a cui l'Italia ha dato attuazione con proprie leggi o ratificando Convenzioni Internazionali. In particolare, le tartarughe marine sono incluse nella Direttiva 92/43/CEE "Habitat", recepita con DPR 357/97 e s.m.i.; inoltre la loro menzione nell'Allegato IV della Direttiva comporta l'obbligo da parte del Paese Membro di svolgere attività di sorveglianza del loro stato di conservazione nonché della loro cattura o uccisione accidentale. A livello nazionale la legge 157/92 disciplina il ruolo delle Regioni nell'emanazione di norme finalizzate al soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna selvatica omeoterma in difficoltà; mentre esiste un vuoto normativo per specie non omeoterme come le tartarughe;
- l'Amministrazione ritiene di voler contribuire alla tutela delle tartarughe attraverso la realizzazione di un'apposita oasi localizzata in zona 5 – Baia Flaminia;
- l'Amministrazione ritiene che rendere accessibile la città, anche nell'ambito dei tratti di arenile destinati a spiaggia libera, sia una priorità e una sfida culturale.

Il Comune alla luce di quanto sopra ha predisposto una proposta di variante alle NTA del vigente Piano Particolareggiato di utilizzazione delle spiagge che contempla:

- la possibilità di realizzare, anche con una nuova tipologia costruttiva meno impattante, i chioschi per il personale di salvataggio, già previsti dal Piano Particolareggiato vigente nell'ambito delle spiagge libere (art. 11 NTA di PP), fatta eccezione per quelle interessate dall'area floristica n° 106 all'interno della Zona 4; la tipologia alternativa proposta prevede l'installazione di un manufatto a base rettangolare costituito da un numero massimo di tre cabine spogliatoio affiancate, ciascuna con dimensioni massime di ml. 1,70 di larghezza e ml. 2,00 di profondità, con possibilità di collegamento interno tra le stesse, oltre a due cabine per i servizi igienici distinti per sesso;
- la possibilità di destinare parte delle volumetrie di cui al punto precedente anche a deposito per attrezzature a servizio della spiaggia libera, quali ad esempio le sedie job e carrozzine mare per rendere fruibile l'arenile anche a persone con disabilità;
- la possibilità di installare nell'ambito della Zona 4 - Sottomonte Ardizio - n° 2 blocchi cabine da destinare a deposito/bagno pubblico, da localizzare tra la pista ciclabile e la ferrovia, in prossimità della recinzione esistente, nel tratto interposto tra i sottopassi ferroviari n° 1 e 3; ciascun blocco dovrà essere costituito da massimo di 5 "cabine spogliatoio" affiancate, ciascuna con dimensioni massime di ml. 1,70 di larghezza e ml. 2,00 di profondità, con possibilità di collegamento interno. Le porte di accesso al blocco cabine dovranno essere previste sui fianchi del blocco medesimo, al fine di non generare pericolo alla circolazione ciclopedonale;
- la possibilità di utilizzare in località Sottomonte (Zona 4), parte delle piazzole esistenti - dedicate alla manovra dei mezzi di soccorso adiacenti alla pista ciclabile - per la sosta temporanea di Food Truck, mediante l'occupazione di un'area max di 15,00 mq, a condizione che sia garantita la funzionalità della piazzola medesima; per ogni piazzola potrà essere ospitato un solo Food Truck e le piazzole utilizzabili possono essere al massimo due;
- la possibilità di realizzare in località Baia Flaminia una piazzola di sosta temporanea, in prossimità della pista ciclabile esistente, per alloggiare un Food Truck; la piazzola dovrà essere costruita in materiale impermeabile e removibile ed avere una superficie massima pari a 15,00 mq;



- la possibilità di realizzare manufatti a carattere temporaneo e stagionale nell'ambito della spiaggia libera di Baia Flaminia, finalizzati alla tutela e salvataggio delle tartarughe marine. Nello specifico tali strutture sono:
 - o due depositi temporanei (che dovranno essere rimossi alla fine stagione della stagione balneare) finalizzati all'attività di tutela delle tartarughe marine, che potranno essere costituiti da un numero massimo di quattro cabine spogliatoio affiancate, ciascuna con dimensioni massime di ml. 1,70 di larghezza e ml. 2,00 di profondità;
 - o apposita cartellonistica;
 - o delimitazione delle aree circostanti i manufatti (che dovranno essere rimossi alla fine stagione della stagione balneare).

Relativamente ai manufatti nello specchio acqueo, necessari al rilascio in mare delle tartarughe, si rimanda a specifico progetto esecutivo da sottoporre all'approvazione della competente Autorità marittima nella fase attuativa degli interventi;

- l'individuazione grafica degli ambiti dell'Area Floristica protetta n. 106, denominata "Spiaggia sotto il Monte Ardizio" istituita con DGR n. 1095 del 25/09/2017, nei seguenti elaborati di P.P. di utilizzazione delle Spiagge: tavv. "A10_T.10pfs Progetto di Suolo - Spiaggia Sottomonte Ardizio - Schemi Tipologici" e "A11_T.11pfs Progetto di Suolo - Spiaggia Sottomonte Ardizio - Schemi Tipologici" e l'integrazione

dell'art. 44 delle N.T.A. del P.P. di utilizzazione delle spiagge con l'inserimento della specifica disciplina inerente all'Area floristica protetta istituita con DGR n. 1095/2017;

- l'adeguamento normativo del Piano Particolareggiato vigente al Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (P.G.I.Z.C.), approvato con D.G.R. 104/2019;
- la posticipazione al 31 dicembre 2023 del termine ultimo per l'adeguamento delle attività esistenti alle previsioni del Piano Particolareggiato delle spiagge.

La proposta di variante sopra citata consiste pertanto in una modifica normativa degli articoli 11, 26, 42, 43, 44 e 46 delle N.T.A. del P.P. vigente e nell'introduzione di un nuovo articolo, il 45bis.

Nel dettaglio, le modifiche alle N.T.A. proposte sono riportate di seguito:

Estratto NTA Piano Particolareggiato vigente	Estratto NTA Piano Particolareggiato variante
<p>Art. 11 Chiosco per personale di salvataggio nelle spiagge libere</p> <p>Il chiosco per il personale di salvataggio, da collocarsi nelle spiagge libere, dovrà avere una superficie massima di mq. 15.00, a base rettangolare, una larghezza compresa tra ml. 2.00 e ml. 3.00 e altezza media interna calcolata all'intradosso del solaio non superiore a mt. 3.00.</p> <p>La copertura può essere ad una falda o piana, rivestita in rame, guaina ramata o legno.</p> <p>Il manufatto dovrà essere realizzato in legno, in cemento prefabbricato o in carpenteria metallica.</p> <p>Qualora si opti per l'installazione di struttura in cemento prefabbricato o carpenteria metallica le pareti esterne delle facciate principali, dovranno comunque essere prevalentemente rivestite in legno adottando soluzioni coordinate con le restanti attrezzature.</p> <p>In aderenza al chiosco per il personale di salvataggio nelle spiagge libere è possibile realizzare ombreggiamenti mediante l'installazione di pergolati le cui caratteristiche e dimensioni sono riportate al successivo art. 19.</p> <p>Nel chiosco di salvataggio dovranno essere previsti, con accesso diretto dall'esterno, due servizi igienici pubblici (distinti per sesso) di cui almeno uno accessibile anche a persone</p>	<p>Art. 11 Chiosco per personale di salvataggio/deposito nelle spiagge libere</p> <p>Il chiosco per il personale di salvataggio/deposito da collocarsi nelle spiagge libere, fatta eccezione per quelle all'interno della Zona 4 interessate dall'area floristica n° 106 e dai correlati habitat di Rete Natura 2000 per la parte compresa tra la pista ciclabile e la linea di battigia, potrà essere realizzato con una delle tipologie di seguito esplicitate:</p> <p>Tipologia 1) manufatto a base rettangolare con una larghezza compresa tra ml. 2.00 e ml. 3.00, una superficie massima di mq. 15.00, e altezza media interna calcolata all'intradosso del solaio non superiore a mt. 3.00.</p> <p>La copertura può essere ad una falda o piana, rivestita in rame, guaina ramata o legno. Il manufatto dovrà essere realizzato in legno, in cemento prefabbricato o in carpenteria metallica. Qualora si opti per l'installazione di struttura in cemento prefabbricato o carpenteria metallica le pareti esterne delle facciate principali, dovranno comunque essere prevalentemente rivestite in legno adottando soluzioni coordinate con le restanti attrezzature.</p> <p>In aderenza al chiosco per il personale di salvataggio nelle spiagge libere è possibile realizzare ombreggiamenti mediante l'installazione di pergolati le cui caratteristiche e dimensioni</p>



<p>diversamente abili; in alternativa alla previsione sopra esposta potranno essere realizzati due servizi igienici pubblici indipendenti, utilizzando la tipologia prescritta per le cabine spogliatoio (art. 12 e 13), di cui almeno uno sempre accessibile anche a persone diversamente abili.</p>	<p>sono riportate al successivo art. 19. Nel chiosco di salvataggio dovranno essere previsti, con accesso diretto dall'esterno, due servizi igienici pubblici (distinti per sesso) di cui almeno uno accessibile anche a persone diversamente abili; in alternativa i servizi igienici pubblici potranno essere realizzati alla previsione sopra esposta potranno essere realizzati con manufatti indipendenti, utilizzando la tipologia prescritta per le cabine spogliatoio (art. 12 e 13), di cui almeno uno sempre accessibile anche a persone diversamente abili. In aderenza al chiosco o ai servizi igienici è sempre possibile realizzare docce all'aperto. Tipologia 2) manufatto a base rettangolare, costituito da un numero massimo di tre cabine spogliatoio affiancate, secondo la tipologia di cui all'art. 12, con possibilità di collegamento interno tra le stesse. In aggiunta dovranno essere previsti, due servizi igienici pubblici (distinti per sesso) di cui almeno uno accessibile anche a persone diversamente abili, da realizzare in aderenza al manufatto principale o con manufatti indipendenti, utilizzando la medesima tipologia delle cabine spogliatoio. In aderenza al chiosco o ai servizi igienici è sempre possibile realizzare docce all'aperto.</p>
<p>Art. 26: Spiagge libere Le spiagge libere, come individuate nelle Tavv. 05pfs e 02bf non potranno essere regolamentate dalla formula delle Concessioni Demaniali, e dovranno essere lasciate al libero godimento pubblico ad esclusione delle aree destinate all'installazione dei padiglioni da adibire a poli ricreativi e di ristoro. Gli utenti delle spiagge libere potranno collocare, solo per la durata della loro permanenza giornaliera in spiaggia, ombrelloni e sdraio. A cura dell'Amministrazione Comunale è prevista la realizzazione di chioschi da installare all'interno delle aree di sedime previste per le spiagge libere, come indicate graficamente negli elaborati progettuali ad uso del personale di salvataggio. Ai suddetti chioschi inoltre dovranno essere annessi i relativi servizi igienici pubblici, di cui uno accessibile a persone diversamente abili. Le caratteristiche e dimensioni dei citati manufatti sono disciplinati dagli artt. 11 e 19 e la localizzazione specifica degli stessi sarà definita dall'Amministrazione comunale in fase attuativa. Nei tratti di spiaggia libera, caratterizzati da un'estensione di fronte mare uguale o superiore a 100 metri, è ammessa l'installazione di percorsi pedonali di accesso alla battigia da realizzare a cura dell'Amministrazione comunale. Tali percorsi, dovranno: - essere realizzati preferibilmente in legno e secondo le modalità previste dell'art. 34 delle NTA di Piano; - essere localizzati esternamente alle aree di rilevanza naturalistica (art. 44 delle NTA di piano) graficizzate negli elaborati di piano Tavv. 10pfs e 11pfs; - essere rimossi a fine stagione.</p>	<p>Art. 26: Spiagge libere Le spiagge libere, come individuate nelle Tavv. 05pfs e 02bf non potranno essere regolamentate dalla formula delle Concessioni Demaniali, e dovranno essere lasciate al libero godimento pubblico ad esclusione delle aree destinate all'installazione dei padiglioni da adibire a poli ricreativi e di ristoro. Gli utenti delle spiagge libere potranno collocare, solo per la durata della loro permanenza giornaliera in spiaggia, ombrelloni e sdraio. A cura dell'Amministrazione Comunale è prevista la realizzazione di chioschi, ad uso del personale di salvataggio/deposito, da installare all'interno delle aree di sedime previste per le spiagge libere, come stabilito dall'art. 11 e indicato graficamente negli elaborati progettuali. Ai suddetti chioschi inoltre dovranno essere annessi i relativi servizi igienici pubblici, di cui uno accessibile a persone diversamente abili. Le caratteristiche e dimensioni dei citati manufatti sono disciplinati dagli artt. 11, 12, 13 e 19 e la localizzazione specifica degli stessi sarà definita dall'Amministrazione comunale in fase attuativa fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11. A cura dell'Amministrazione Comunale è ammessa la realizzazione di docce all'aperto da installare all'interno delle aree di sedime previste per le spiagge libere, fatta eccezione per quelle all'interno della Zona 4 interessate dall'area floristica n° 106 e dai correlati habitat di Rete Natura 2000. Limitatamente alla Zona 5 il limite del sedime in cui è possibile localizzare le attrezzature a servizio della spiaggia libera è quello previsto nel Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere approvato con D.G.R. 104/2019. Nei tratti di spiaggia libera, caratterizzati da un'estensione di fronte mare uguale o superiore a 100 metri, è ammessa l'installazione di percorsi pedonali di accesso alla battigia da realizzare a cura dell'Amministrazione comunale. Tali percorsi, dovranno: - essere realizzati preferibilmente in legno e secondo le modalità previste dell'art. 34 delle NTA di Piano; - essere localizzati esternamente alle aree di rilevanza naturalistica (art. 44 delle NTA di piano) graficizzate negli elaborati di piano Tavv. 10pfs e 11pfs; - essere rimossi a fine stagione. Limitatamente alla Zona 5 - Baia Flaminia è possibile realizzare una piazzola di sosta temporanea, in prossimità alla pista ciclabile esistente, per alloggiare Food Truck; la piazzola dovrà essere costruita in materiale impermeabile e removibile ed</p>



	<p>avere una superficie massima pari a 15,00 mq. Limitatamente alla Zona 4 – Sottomonte Ardizio - è possibile utilizzare parte delle piazzole esistenti, dedicate alla manovra dei mezzi di soccorso adiacenti alla pista ciclabile, per la sosta temporanea di Food Truck mediante l'occupazione di un'area max di 15,00 mq, a condizione che sia garantita la funzionalità della piazzola medesima. Per ogni piazzola potrà essere ospitato un solo Food Truck e le piazzole utilizzabili possono essere al massimo due.</p> <p>Nell'ambito della Zona 4 – Sottomonte Ardizio – è possibile installare n° 2 blocchi cabine da destinare a deposito/bagno pubblico, da localizzare nei frustoli compresi tra la pista ciclabile e la ferrovia, in prossimità alla recinzione esistente, nel tratto interposto tra i sottopassi ferroviari n° 1 e 3. Ciascun blocco dovrà essere costituito da massimo di 5 “cabine spogliatoio” affiancate, ciascuna con dimensioni massime di ml. 1.70 di larghezza e ml. 2.00 di profondità, con possibilità di collegamento interno. Le porte di accesso al blocco cabine dovranno essere previste sui fianchi del blocco medesimo al fine di non generare pericolo alla circolazione ciclopedonale.</p> <p>Nel tratto di spiaggia libera posto in zona 5, tra la foce del fiume Foglia ed il primo stabilimento balneare - Vigili del fuoco - è consentito l'accesso e la fruizione della spiaggia e del mare alle persone con cani al seguito.</p> <p>L'area dovrà essere delimitata e segnalata con appositi cartelli; l'estensione fronte mare non può essere superiore a ml. 52.</p> <p>Le modalità di accesso e la permanenza dei conduttori degli animali nell'area, sarà consentito nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento redatto dall'Amministrazione comunale contenente le condizioni igienico sanitarie impartite dall'Unità sanitaria competente nonché tutte le ulteriori prescrizioni e limitazioni di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) e), g) o) della L.R. Marche 8 luglio 2019 n. 20, di cui al Regolamento comunale sulla tutela degli animali e di cui alla normativa in materia di benessere animale. Il Regolamento disciplinerà altresì termini e modalità per la pulizia, il risanamento ed il sistema di raccolta e relativo smaltimento delle deiezioni.</p> <p>Nel tratto di arenile di cui trattasi dovrà essere garantita - a cura dell'Amministrazione comunale - apposita vigilanza quotidiana ed idonea pulizia della spiaggia, da effettuarsi almeno una volta al giorno.</p> <p>Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il detentore di un cane durante l'accesso e tutta la permanenza nell'arenile dovrà condurre il cane con adeguato guinzaglio.</p> <p>L'accesso al mare sarà consentito in apposito specchio acqueo, antistante l'arenile individuato, delimitato secondo le modalità stabilite nell'Ordinanza di sicurezza balneare da parte dell'Autorità marittima competente, esclusivamente negli orari indicati nell'apposito regolamento; durante la permanenza in acqua dei cani dovrà essere sempre assicurata la presenza del proprietario o detentore; i cani dovranno essere immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno.</p> <p>L'area in cui è consentito l'accesso e la fruizione della spiaggia alle persone con cani al seguito dovrà essere dotata delle seguenti attrezzature:</p> <ul style="list-style-type: none">- delimitazione dell'area destinata alla permanenza degli animali, da realizzarsi con semplici elementi quali paletti in legno e corda o similari;- apposita cartellonistica per la segnalazione dell'area e dell'accesso alla stessa nonché per l'esposizione del regolamento;- doccetta e fontanella di acqua potabile per dissetare gli animali, contornata da pedane preferibilmente in legno;- sistema di distribuzione di palette e sacchetti per la raccolta delle deiezioni;
--	---



	<p>- adeguato sistema di smaltimento degli scarichi.</p> <p>In fase attuativa, l'eventuale rimozione delle specie vegetali autoctone, presenti nell'area in questione, dovrà essere sottoposta alla procedura della valutazione d'incidenza.</p> <p>Il progetto di sistemazione dell'area dovrà ottemperare tutte le prescrizioni di carattere esecutivo, impartite dagli enti competenti in sede di C.d.S. del 13/02/2020 (Det. 312/2020).</p> <p>Nel tratto di litorale posto in Zona 5, tra la spiaggia in cui è consentito l'accesso e la fruizione a persone con cani al seguito e il primo stabilimento balneare - Vigili del fuoco – e nell'ultimo tratto a nord, è consentita l'installazione di due depositi temporanei (uno per ciascun tratto) a servizio delle attività di tutela, salvaguardia e recupero delle tartarughe marine.</p> <p>Ciascun manufatto dovrà essere costituito da un numero massimo di quattro cabine spogliatoio affiancate, secondo la tipologia di cui all'art. 12, con possibilità di collegamento interno tra le stesse.</p> <p>I manufatti dovranno avere carattere temporaneo e pertanto dovranno essere rimossi dal gestore al termine della stagione balneare.</p> <p>Al fine di consentire un ottimale svolgimento delle attività previste all'interno dei chioschi è possibile delimitare la superficie ad essi circostante per un'area massima di 10x10 ml mediante l'utilizzo di elementi quali paletti in legno dell'altezza massima di 1 metro unitamente a corda, anche questi da rimuovere a fine stagione.</p> <p>Nell'area in cui sono ubicate le strutture e in prossimità della stessa, inoltre, è consentita l'installazione di apposita cartellonistica informativa da realizzarsi mediante insegne/totem esplicativi in legno, plexiglass, metallo antiriflettente, di dimensione massima di 1 mq cadauno e nel numero massimo di sei.</p> <p>Relativamente ai manufatti, necessari al rilascio in mare delle tartarughe, da installare nello specchio acqueo, si rimanda a specifico progetto esecutivo da sottoporre all'approvazione della competente Autorità marittima nella fase attuativa degli interventi.</p>
<p>Art. 42: Valore prescrittivo del Piano</p> <p>Le tavole del piano debbono essere utilizzate tenendo conto delle seguenti precisazioni.</p> <p>Sono vincolanti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la delimitazione delle singole aree da destinare alle diverse attività e la loro destinazione d'uso;b) il rispetto del limite di sedime per attrezzature balneari di tipo pubblico e privato destinato alla localizzazione dei manufatti e riportato nelle tavole di piano;c) le tipologie e le caratteristiche dei manufatti nonché le loro superfici minime e massime così come definite nella PARTE II;d) il tracciato del percorso pedonale parallelo alla battigia, a carico dei concessionari ricadenti in Zona 3 e Zona 5;e) le strutture obbligatorie per gli stabilimenti balneari e per le attività collaterali di cui agli artt. 24 e 25;f) la consistenza e la localizzazione delle attrezzature sportive e delle aree in concessione interne alla zona 5 Baia Flaminia;g) il tracciato delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali pubblici; in sede di redazione del progetto esecutivo delle opere sono comunque consentiti aggiustamenti geometrici dei tracciati;h) la delimitazione dei manti erbosi da salvaguardare.i) Artt. 43 - 44 - 45 - 46 e 47 delle presenti NTA.j) le prescrizioni di cui al Parere n. 3320/15 del Servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino (art. 89 D.P.R. 380/2001) di seguito riportate: “- <i>La progettazione</i>	<p>Art. 42: Valore prescrittivo del Piano</p> <p>Le tavole del piano debbono essere utilizzate tenendo conto delle seguenti precisazioni.</p> <p>Sono vincolanti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la delimitazione delle singole aree da destinare alle diverse attività e la loro destinazione d'uso;b) il rispetto del limite di sedime per attrezzature balneari di tipo pubblico e privato destinato alla localizzazione dei manufatti e riportato nelle tavole di piano;c) le tipologie e le caratteristiche dei manufatti nonché le loro superfici minime e massime così come definite nella PARTE II;d) il tracciato del percorso pedonale parallelo alla battigia, a carico dei concessionari ricadenti in Zona 3 e Zona 5;e) le strutture obbligatorie per gli stabilimenti balneari e per le attività collaterali di cui agli artt. 24 e 25;f) la consistenza e la localizzazione delle attrezzature sportive e delle aree in concessione interne alla zona 5 Baia Flaminia;g) il tracciato delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali pubblici; in sede di redazione del progetto esecutivo delle opere sono comunque consentiti aggiustamenti geometrici dei tracciati;h) la delimitazione dei manti erbosi da salvaguardare.i) Artt. 43 - 44 - 45 - 45bis -46 e 47 delle presenti NTA.j) le prescrizioni di cui al Parere n. 3320/15 del Servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino (art. 89 D.P.R. 380/2001) di seguito riportate: “- <i>La progettazione</i>



<p><i>esecutiva degli interventi strutturali dovrà basarsi su uno specifico studio geologico-geotecnico, supportato da indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, al fine di definire un preciso modello litostratigrafico, fisico e meccanico dei terreni interessati, secondo quanto disposto dalle NTC 2008.</i></p> <p><i>- Gli interventi strutturali, la cui esecuzione resta subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nelle LL.RR n.ri 33/84 e 18/87, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini previste dalla normativa vigente (NTC 2008).</i></p> <p><i>- Si ricorda che in base ai "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali di cui all'art. 10, comma 4, della L.R. 22/2011", approvati con DGR n. 53 del 27/01/2014 (B.U.R. Marche n. 19 del 17/02/2014), l'accertamento in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica di cui al Titolo III degli stessi, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione di permeabilità superficiale. Si precisa che dette misure compensative non sono richieste nel caso di recapiti a mare delle acque meteoriche, relative alle nuove superfici impermeabilizzate.</i></p> <p><i>- Le scelte progettuali andranno comunque orientate al contenimento dell'impermeabilizzazione delle superfici scoperte, privilegiando l'utilizzo di pavimentazioni permeabili o semipermeabili."</i></p>	<p><i>esecutiva degli interventi strutturali dovrà basarsi su uno specifico studio geologico-geotecnico, supportato da indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, al fine di definire un preciso modello litostratigrafico, fisico e meccanico dei terreni interessati, secondo quanto disposto dalle NTC 2008 dal D.M. 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni.</i></p> <p><i>- Gli interventi strutturali, la cui esecuzione resta subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nelle LL.RR n.ri 33/84 e 18/87, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini previste dalla normativa vigente (NTC 2008). Per gli interventi strutturali si rende necessaria, prima dell'inizio lavori, la presentazione della pratica sismica, come di-sposto nella Parte II, Capo IV, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., ai sensi della L.R. n.1/2018 , tramite por-tale DOMUS (Deposito On-line Marche Unificato per la Sismica).</i></p> <p><i>- Si ricorda che in base ai "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali di cui all'art. 10, comma 4, della L.R. 22/2011", approvati con DGR n. 53 del 27/01/2014 (B.U.R. Marche n. 19 del 17/02/2014), l'accertamento in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica di cui al Titolo III degli stessi, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione di permeabilità superficiale. Si precisa che dette misure compensative non sono richieste nel caso di recapiti a mare delle acque meteoriche, relative alle nuove superfici impermeabilizzate.</i></p> <p><i>- Le scelte progettuali andranno comunque orientate al contenimento dell'impermeabilizzazione delle superfici scoperte, privilegiando l'utilizzo di pavimentazioni permeabili o semipermeabili."</i></p>
<p>Art. 43: Norme transitorie e tempi di attuazione</p> <p>Tutti i titolari di attività esistenti, con esclusione di coloro che si sono già adeguati al precedente Piano Particolareggiato delle spiagge, di cui alle delibere di C.C. n. 42/2005 e s.m.i. e di C.C. n. 143/2005 e s.m.i., nonché dei concessionari delle aree ricomprese nell'ambito portuale, dovranno adeguare le loro strutture alle previsioni poste dal Piano stesso entro il 31 dicembre 2021.</p> <p>Gli interventi di adeguamento o di ammodernamento delle strutture esistenti dovranno riguardare le stesse nel loro complesso, specificando a tal proposito che i lavori che si renderanno necessari dovranno essere completamente realizzati nel rispetto dei termini sopra indicati.</p> <p>Le strutture già assentite in adeguamento al precedente Piano Particolareggiato delle Spiagge - di cui alle delibere di C.C. n. 42/2005 e s.m.i. e di C.C. n. 143/2005 e s.m.i. - non hanno l'obbligo di adeguarsi al presente piano e potranno realizzare tutti gli interventi ammessi dal presente piano particolareggiato.</p> <p>In tutte le attività è sempre consentito realizzare interventi su strutture esistenti di Manutenzione Ordinaria e/o Manutenzione Straordinaria.</p> <p>Le strutture assentite in variante al precedente Piano Particolareggiato delle spiagge, mediante procedure SUAP, non hanno l'obbligo di adeguarsi al presente piano; l'eventuale esercizio della facoltà di adeguamento è subordinato al rispetto dei parametri del presente piano fatta eccezione dei manufatti già assentiti con la variante SUAP; in tal caso dovranno comunque essere garantite tutte le strutture obbligatorie di cui all'art. 24 delle NTA di Piano.</p>	<p>Art. 43: Norme transitorie e tempi di attuazione</p> <p>Tutti i titolari di attività esistenti, con esclusione di coloro che si sono già adeguati al precedente Piano Particolareggiato delle spiagge, di cui alle delibere di C.C. n. 42/2005 e s.m.i. e di C.C. n. 143/2005 e s.m.i., nonché dei concessionari delle aree ricomprese nell'ambito portuale, dovranno adeguare le loro strutture alle previsioni poste dal Piano stesso entro il 31 dicembre 2023.</p> <p>Gli interventi di adeguamento o di ammodernamento delle strutture esistenti dovranno riguardare le stesse nel loro complesso, specificando a tal proposito che i lavori che si renderanno necessari dovranno essere completamente realizzati nel rispetto dei termini sopra indicati.</p> <p>Le strutture già assentite in adeguamento al precedente Piano Particolareggiato delle Spiagge - di cui alle delibere di C.C. n. 42/2005 e s.m.i. e di C.C. n. 143/2005 e s.m.i. - non hanno l'obbligo di adeguarsi al presente piano e potranno realizzare tutti gli interventi ammessi dal presente piano particolareggiato.</p> <p>In tutte le attività è sempre consentito realizzare interventi su strutture esistenti di Manutenzione Ordinaria e/o Manutenzione Straordinaria.</p> <p>Le strutture assentite in variante al precedente Piano Particolareggiato delle spiagge, mediante procedure SUAP, non hanno l'obbligo di adeguarsi al presente piano; l'eventuale esercizio della facoltà di adeguamento è subordinato al rispetto dei parametri del presente piano fatta eccezione dei manufatti già assentiti con la variante SUAP; in tal caso dovranno comunque essere garantite tutte le strutture obbligatorie di cui all'art. 24 delle NTA di Piano.</p>



<p>Art. 44: Aree di rilevanza naturalistica</p> <p>Nella zona 4 – Sottomonte Ardizio sono presenti delle aree di rilevanza naturalistico-ambientale definibili habitat di interesse comunitario tutelati dalla direttiva 92/43 CEE e D.P.R. 357/97 e s.m.i.</p> <p>Gli habitat sopra citati sono evidenziati negli elaborati di piano, Tavv. 10pfs e 11pfs e si distinguono in:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”;- 2110 “Dune embrionali mobili”. <p>Tali aree devono essere salvaguardate ai fini di una loro conservazione attraverso le seguenti azioni di mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- dovranno essere effettuati interventi di estirpazione della flora esotica (<i>Amorpha fruticosa</i> e <i>Carpobrotus sp. pl.</i>) al fine di garantire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat;- nell'habitat non sono ammessi interventi antropici che possano compromettere il popolamento vegetale presente (Es. livellamento o pulizia della spiaggia con mezzi meccanici);- nella fascia vegetata, gli accessi al mare dovranno avvenire utilizzando i varchi naturali esistenti (piste già presenti) o in alternativa utilizzando percorsi sopraelevati;- tutti i manufatti dovranno essere posizionati al di fuori dei tratti di spiaggia vegetati;- l'area dovrà essere dotata di apposita cartellonistica informativa-divulgativa sulle valenze ambientali e naturalistiche dell'ambiente di spiaggia al fine di garantire la tutela e valorizzazione della fascia vegetata, nonché prevedere azioni di sensibilizzazione nei confronti di fruitori della spiaggia;- le concessioni balneari antistanti la duna dovranno essere posizionate ad una distanza non inferiore a 5 metri della duna medesima, che dovrà essere protetta con apposita recinzione. <p>Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda ai successivi pareri di merito che andranno formulati sui singoli interventi non più esentati dalle procedure valutative per effetto della Delibera di G.R. n. 23/2015. <u>In tale sede potrà inoltre essere valutata, nell'ambito di Baia Flaminia, anche l'eventuale presenza di Carex divisa segnalata nel Parere della Regione Marche del 26/01/2005 (prot. Comune di Pesaro 5401/2005) non documentata nei rilievi floristici effettuati a supporto dello Studio d'incidenza prodotto.</u></p>	<p>Art. 44: Aree di rilevanza naturalistica - Area floristica</p> <p>Nella zona 4 – Sottomonte Ardizio sono presenti delle aree di rilevanza naturalistico-ambientale definibili habitat di interesse comunitario tutelati dalla direttiva 92/43 CEE e D.P.R. 357/97 e s.m.i. nonché l'area floristica protetta n. 106 denominata “Spiaggia sotto il Monte Ardizio” istituita con DGR n. 1095 del 25/09/2017 e disciplinata dalla L. R. 52/74.</p> <p>Gli habitat sopra citati sono evidenziati negli elaborati di piano, Tavv. 10pfs e 11pfs e si distinguono in:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”;- 2110 “Dune embrionali mobili”. <p>Tali aree devono essere salvaguardate ai fini di una loro conservazione attraverso le seguenti azioni di mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- dovranno essere effettuati interventi di estirpazione della flora esotica (<i>Amorpha fruticosa</i> e <i>Carpobrotus sp. pl.</i>) al fine di garantire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat;- nell'habitat non sono ammessi interventi antropici che possano compromettere il popolamento vegetale presente (Es. livellamento o pulizia della spiaggia con mezzi meccanici);- nella fascia vegetata, gli accessi al mare dovranno avvenire utilizzando i varchi naturali esistenti (piste già presenti) o in alternativa utilizzando percorsi sopraelevati;- tutti i manufatti dovranno essere posizionati al di fuori dei tratti di spiaggia vegetati;- l'area dovrà essere dotata di apposita cartellonistica informativa-divulgativa sulle valenze ambientali e naturalistiche dell'ambiente di spiaggia al fine di garantire la tutela e valorizzazione della fascia vegetata, nonché prevedere azioni di sensibilizzazione nei confronti di fruitori della spiaggia;- le concessioni balneari antistanti la duna dovranno essere posizionate ad una distanza non inferiore a 5 metri della duna medesima, che dovrà essere protetta con apposita recinzione. <p>Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda ai successivi pareri di merito che andranno formulati sui singoli interventi non più esentati dalle procedure valutative per effetto della Delibera di G.R. n. 23/2015. <u>In tale sede potrà inoltre essere valutata, nell'ambito di Baia Flaminia, anche l'eventuale presenza di Carex divisa segnalata nel Parere della Regione Marche del 26/01/2005 (prot. Comune di Pesaro 5401/2005) non documentata nei rilievi floristici effettuati a supporto dello Studio d'incidenza prodotto.</u></p>
	<p>Art. 45 bis Adeguamento al Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (P.G.I.Z.C.)</p> <p>Oltre alle disposizioni contenute nel presente Piano, si applica anche quanto previsto dal Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (P.G.I.Z.C.), approvato con D.G.R. 104/2019; in particolare, tutti gli interventi ammessi dal presente piano dovranno rispettare le indicazioni previste dall'art. 22 “Disciplina della fascia di rispetto e delle aree Tr>100” delle N.T.A. di P.G.I.Z.C.</p>
<p>Art. 46: Vincoli PPAR- PAI – VARCHI MARINI</p> <p>PPAR. In corrispondenza degli ambiti definitivi di tutela integrale e orientata dei corsi d'acqua (Sottosistema Geologico Geomorfologico e Idrogeologico del P.P.A.R.) sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia e di consolidamento statico che non alterino la sagoma ed il volume dell'edificio; si specifica inoltre che, in tali ambiti, eventuali cambi di destinazione d'uso non debbano comportare un incremento dell'esposizione al rischio, secondo la DGR Marche 53/2014.</p> <p>P.A.I. In corrispondenza del vincolo di esondazione PAI sono consentiti esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- gli interventi di cui agli artt. 7 e 9 delle NTA del PAI, previa	<p>Art. 46: Vincoli PPAR- PAI – VARCHI MARINI</p> <p>PPAR. In corrispondenza degli ambiti definitivi di tutela integrale e orientata dei corsi d'acqua (Sottosistema Geologico Geomorfologico e Idrogeologico del P.P.A.R.) sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia e di consolidamento statico che non alterino la sagoma ed il volume dell'edificio; si specifica inoltre che, in tali ambiti, eventuali cambi di destinazione d'uso non debbano comportare un incremento dell'esposizione al rischio, secondo la DGR Marche 53/2014.</p> <p>P.A.I. In corrispondenza del vincolo di esondazione PAI sono consentiti esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- gli interventi di cui agli artt. 7 e 9 delle NTA del PAI, previa



<p>redazione della verifica tecnica di cui all'art. 9, comma 2, delle medesime norme;</p> <p>- la realizzazione delle previsioni edificatorie contenute negli strumenti di pianificazione vigenti alla data di entrata in vigore delle norme del PAI (13/02/2004); i relativi interventi dovranno essere attuati mediante adeguamento alla delibera di CC n. 17 del 02/02/2009.</p> <p>Gli ambiti PAI e PPAR che interferiscono con le aree in concessione sono graficizzati negli elaborati di piano tavv. 09pfs e 12pfs.</p> <p>VARCHI MARINI. In corrispondenza dell'ambito di tutela dei varchi marini, graficizzato negli elaborati di piano tavv. 09pfs e 12pfs, si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 4.2.5.15 delle NTA di PRG.</p>	<p>redazione della verifica tecnica di cui all'art. 9, comma 2, delle medesime norme;</p> <p>- la realizzazione delle previsioni edificatorie contenute negli strumenti di pianificazione vigenti alla data di entrata in vigore delle norme del PAI (13/02/2004); i relativi interventi dovranno essere attuati mediante adeguamento alla delibera di CC n. 17 del 02/02/2009.</p> <p>Gli ambiti PAI e PPAR che interferiscono con le aree in concessione sono graficizzati negli elaborati di piano tavv. 09pfs e 12pfs.</p> <p>VARCHI MARINI. In corrispondenza dell'ambito di tutela dei varchi marini, graficizzato negli elaborati di piano tavv. 09pfs e 12pfs, si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 4.2.5.15 delle NTA di PRG. La realizzazione di volumi relativi a chioschi, manufatti, depositi, e simili quando ammessa non deve interessare la fascia di rispetto idraulica, di cui al R.D. 523/1904 art. 96, lett. f (almeno 10 metri dal piede degli argini e loro accessori ovvero dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua e dalla proprietà demaniale rappresentata nella mappa catastale). Inoltre, allo scopo di salvaguardare i terminali fognari recapitanti a mare, con le nuove opere deve essere garantita una congrua fascia di rispetto (preferibilmente di almeno 4 m) dal limite esterno della canalizzazione.</p>
---	--

Dato atto che:

- il Responsabile del Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale del Comune di Pesaro, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. n. 75435 del 24.06.2022, ha indetto la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, per l'esame dell'istanza di **ADOZIONE DI VARIANTE NORMATIVA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE SPIAGGE – BAIÀ FLAMINIA E PORTO FOSSO SEJORE – RELATIVAMENTE ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO AI CONTENUTI DEL NUOVO PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE E ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA FRUIZIONE DEL TRATTO DI ARENILE ADIBITO A SPIAGGIA LIBERA, ANCHE IN RELAZIONE ALLA TUTELA DELLE TARTARUGHE MARINE - AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. N. 34/92 E S.M.I.;**
- la medesima conferenza di servizi si è tenuta il 18/07/2022.

Richiamato che gli elaborati allegati all'indizione della Conferenza di Servizi sono quelli di seguito elencati:

Elaborati di P.P. vigente:

elaborato	documento digitale
A06_T.06pfs Planimetria Generale di progetto – Pista Ciclabile e Percorsi Pedonali tratto Porto Fosso Sejore	A06_T06PFS_PP_SPIAGGE_PFS_BF_APPROVAZIONE_GC.pdf.p7m
A10_T.10pfs Progetto di Suolo – Spiaggia Sottomonte Ardizio – Schemi Tipologici	A10_T010PFS_PP_SPIAGGE_PFS_BF_APPROVAZIONE_GC.pdf.p7m
A11_T.11pfs Progetto di Suolo – Spiaggia Sottomonte Ardizio – Schemi Tipologici	A11_T011PFS_PP_SPIAGGE_PFS_BF_APPROVAZIONE_GC.pdf.p7m
A15_T.02bf Planimetria generale – zonizzazione spiaggia Baia Flaminia_Agg. Variante GC 225-2020	A15_T02BF_PP_SPIAGGE_PFS_BF_AGG_VAR_GC_225_2020.pdf.p7m
A21 Norme tecniche di attuazione	A21_VIG_NTA_PP_SPIAGGE_PFS_BF_PP_VIGENTE.pdf.p7m
A24 Vincoli ambito Porto Fosso Sejore	A24_VINCOLIPFS_PP_SPIAGGE_PFS_BF_GC.pdf.p7m



A25 Vincoli ambito Baia Flaminia	A25 VINCOLIBF PP SPIAGGE PFS BF GC.pdf.p7m
Rapporto Preliminare	Rapporto preliminare Vas Piano Spiaggia.pdf.p7m
Studio di Incidenza Ambientale	Studio Incidenza PP Spiaggia.pdf.p7m
Relazione di Compatibilità Idraulica	A27 RCI PP SPIAGGE Vigente.pdf.p7m

Elaborati di variante:

<i>elaborato</i>	<i>documento digitale</i>
R01 Relazione di Variante	R01 RV PP SPIAGGE PFS BF.pdf.p7m
A10-VAR_T.10 pfs Progetto di Suolo – Spiaggia Sottomonte Ardizio – Schemi Tipologici VARIANTE	A10-VAR_T010 PFS_PP_SPIAGGE_PFS_BF_ADOZIONE_GC.pdf.p7m
A11-VAR_T.11 pfs Progetto di Suolo – Spiaggia Sottomonte Ardizio – Schemi Tipologici VARIANTE	A11-VAR_T011 PFS_PP_SPIAGGE_PFS_BF_ADOZIONE_GC.pdf.p7m
A21-VAR_Norme tecniche di attuazione	A21-VAR NTA PP SPIAGGE PFS BF ADOZIONE GC.pdf.p7m
Nota integrativa al Rapporto Preliminare di VAS	Nota integrativa Rapporto Preliminare di VAS.pdf.p7m
Scheda di Sintesi	SCHEDA_DI_SINTESI_PP_SPIAGGE.pdf.p7m
Nota integrativa allo Studio di Incidenza Ambientale	Nota integrativa allo Studio di Incidenza.pdf.p7m
Asseverazione sulla compatibilità idraulica della variante	Asseverazione_Compatibilità_Idraulica_Variante.pdf.p7m

Ricordato che i soggetti con competenze in materia ambientale presenti alla conferenza si sono espressi anche in qualità di SCA per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, come evidenziato nella lettera di indizione.

Sottolineato che in esito allo svolgimento della suddetta Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri che sinteticamente si riassumono:

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona, Pesaro e Urbino:** l'arch. Simona Guida parere favorevole;
- **Capitaneria di Porto di Pesaro:** il Lgt NP Cosimo Pastore esprime parere favorevole per la realizzazione dell'oasi delle tartarughe e relativamente alla realizzazione dei chioschi di deposito/salvataggio esprime **parere favorevole a condizione** che venga assicurata un'adeguata separazione degli apprestamenti di soccorso rispetto ai locali deposito e comunque che questi ultimi non vadano ad inficiare sulle prioritarie esigenze di salvataggio;
- **Rete Ferroviaria Italiana** parere favorevole di massima alla proposta di variante e relativamente alla possibilità prevista dalla variante di installare nell'ambito della Zona 4 - Sottomonte Ardizio - n° 2 blocchi cabine da destinare a deposito/bagno pubblico, da localizzare tra la pista ciclabile e la ferrovia, in prossimità della recinzione esistente, prescrive **specifici adempimenti/prescrizioni**. Nello specifico che le nuove strutture essendo assimilabili a destinazione produttivo/commerciale siano ubicate ad una distanza non inferiore a 20 mt dalla più vicina rotaia e che siano dotate di adeguata recinzione con caratteristiche conformi agli standard di sicurezza di RFI. Relativamente all'utilizzo delle piazzole dedicate alla manovra dei mezzi di soccorso adiacenti alla pista ciclabile per la sosta temporanea di Food Truck esprime **parere favorevole**;
- **ASUR Marche n. 1** - Dipartimento prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica - il dott. Bruno Lowenthal esprime parere favorevole alla proposta di variante in esame con le seguenti prescrizioni:
 - tutti i servizi igienici realizzati devono essere connessi alla pubblica fognatura;



- le piazzole dei food truck devono continuare a garantire la sosta alle biciclette e le manovre delle ambulanze e l'attività di somministrazione è possibile solo se esiste la possibilità dei lavoratori di avere disponibilità di servizi igienici nelle immediate vicinanze;
- l'unica vendita ammessa in tali esercizi è quella di alimenti confezionati, escludendo qualsiasi forma di preparazione per motivi igienico sanitari.

- **Marche Multiservizi Spa:** Andrea Fabbri dell'Ufficio Bonifiche Reti e Lottizzazioni esprime **parere favorevole** all'adozione di Variante in esame con le indicazioni che seguono: *"i manufatti previsti nell'ambito delle spiagge libere (per le persone di salvataggio: massimo tre cabine spogliatoio affiancate oltre a due cabine per i servizi igienici distinti per sesso), già ammessi dal piano particolareggiato vigente, dovranno stare a debita distanza dai sottoservizi esistenti (due condotte idriche, due condotte fognarie e tre stazioni di sollevamento acque reflue), ubicati nella maggior parte dei tratti nella parte di arenile prossima alla pista ciclabile. Detti sottoservizi dovranno rimanere liberi da qualsiasi impedimento che precluda la possibilità di effettuare gli interventi di manutenzione in modo celere ed economico. Nelle fasi attuative dei singoli interventi si verificherà l'eventuale interferenza delle opere in progetto con le reti e impianti esistenti e si concorderà la loro risoluzione;*

i blocchi cabine da destinare a deposito/bagno, da installare nell'ambito della Zona 4- Sottomonte Ardizio, verranno ubicati tra la pista ciclabile e la ferrovia per cui non ci sono interferenze con i sottoservizi gestiti dalla scrivente. I bagni pubblici saranno serviti dalla distribuzione idrica e dalla fognatura nera parallele alla pista ciclabile.

nulla osta alle soste dei Food Truck di Sottomonte (Zona 4) e Baia Flaminia;

nulla osta alla realizzazione dei manufatti e quant'altro necessario alla tutela e salvataggio delle tartarughe marine;

nulla si rileva, per quanto di competenza, per la parte di variante in esame relativa all'individuazione grafica degli ambiti dell'Area Floristica protetta n. 106, all'adeguamento normativo del Piano Particolareggiato vigente al Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (P.G.I.Z.C.) e la posticipazione al 31 dicembre 2023 del termine ultimo per l'adeguamento delle attività esistenti alle previsioni del Piano Particolareggiato delle spiagge.

- **Provincia di Pesaro e Urbino** evidenzia che:
 - le modifiche proposte appaiono compatibili con le misure di conservazione di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e alla D.G.R. 1471/2008;
 - le modifiche proposte non causeranno perdita e/o frammentazione di habitat di interesse comunitario né perdita e/o frammentazione di habitat di specie di interesse comunitario.

Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza si esprime parere di Screening di Incidenza specifico positivo, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e della DRG 1661/2020.

Considerato il parere favorevole relativo alla Valutazione di Incidenza e considerati i pareri espressi dagli Enti partecipanti alla Conferenza di servizi, che non hanno evidenziato la necessità di assoggettare a VAS la variante in oggetto, imponendo specifiche limitazioni e prescrizioni, **esprime parere favorevole in merito all'esclusione della proposta di variante dalla procedura di VAS.**

Ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 L. 241/90, si considera acquisito il parere favorevole senza condizioni per coloro che non sono presenti alla seduta della Conferenza di Servizi.

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi di cui sopra, ai sensi del comma 2, art. 14 e 14-ter comma 7 della L. 241/90, si ritiene che possa essere adottata la determinazione motivata di conclusione del



procedimento che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della suddetta legge, sostituisca a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Evidenziato che ancorché assente la rappresentante unica della Regione Marche Dott.ssa Marchegiani (conferimento delega ns prot. n 880353 del 07/07/2022) si ritiene utile acquisire le precisazioni e i contributi forniti in conferenza dai geometri Recanatini Andrea e Diambra Tiziana, come di seguito riportati:

Restano validi i pareri espressi nella conferenza di servizi del 28 febbraio 2022 relativa alla precedente proposta di variante. Prende, altresì, atto che sono stati recepiti i contenuti espressi e relativamente alla qualificazione del foodtruck come concessione demaniale ribadisce che tale previsione si configura come concessione, pertanto ammessa quale eccezione dall'articolo 13 delle NTA del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere a mente del quale è *facoltà dei comuni autorizzare lo svolgimento temporaneo di manifestazioni sportive e/o ricreative nelle aree libere, sino ad un massimo di quindici giorni complessivi annui per ogni tratto di area libera, qualora ritengano le suddette attività compatibili con l'uso pubblico generale dell'area. Restano comunque escluse le aree dunali perimetrate dal presente Piano e le aree floristiche già individuate ai sensi della legge regionale n. 52/1974.*

Per quanto attiene agli aspetti idraulici, considerati i contenuti della documentazione sottoposta ad esame e preso atto che sono state recepite le osservazioni presentate nelle more del procedimento, ritiene la proposta di variante **ammissibile** per gli aspetti di competenza.

Si prende atto che gli interventi di food truck non sono allo stato attuale autorizzabili.

Rilevato che: a seguito delle risultanze e delle prescrizioni emerse durante la Conferenza di Servizi risultano stralciati dalla proposta di variante gli interventi individuati per la Zona 4 Sottomonte Ardizio relativamente ai blocchi cabine deposito tra la pista ciclabile e la ferrovia e alla possibilità di utilizzare parte delle piazzole esistenti per la sosta temporanea di food truck; pertanto la proposta di modifica alle NTA del vigente piano di utilizzazione delle spiagge contempla esclusivamente i seguenti aspetti:

- la possibilità di realizzare, anche con una nuova tipologia costruttiva meno impattante, i chioschi per il personale di salvataggio, già previsti dal Piano Particolareggiato vigente nell'ambito delle spiagge libere (art. 11 NTA di PP), fatta eccezione per quelle interessate dall'area floristica n° 106 all'interno della Zona 4; la tipologia alternativa proposta prevede l'installazione di un manufatto a base rettangolare costituito da un numero massimo di tre cabine spogliatoio affiancate, ciascuna con dimensioni massime di ml. 1,70 di larghezza e ml. 2,00 di profondità, con possibilità di collegamento interno tra le stesse, oltre a due cabine per i servizi igienici distinti per sesso;
- la possibilità di destinare parte delle volumetrie di cui al punto precedente anche a deposito per attrezzature a servizio della spiaggia libera, quali ad esempio le sedie job e carrozzine mare per rendere fruibile l'arenile anche a persone con disabilità, garantendo che vi sia una netta separazione tra gli apprestamenti di soccorso rispetto ai locali deposito e comunque che questi ultimi non vadano ad inficiare sulle prioritarie esigenze di salvataggio;
- la possibilità di realizzare in località Baia Flaminia, fuori dal demanio marittimo, una piazzola di sosta temporanea, in prossimità della pista ciclabile esistente, per alloggiare un Food Truck; la piazzola dovrà essere costruita in materiale impermeabile e removibile ed avere una superficie massima pari a 15,00 mq;
- la possibilità di realizzare manufatti a carattere temporaneo e stagionale nell'ambito della spiaggia libera di Baia Flaminia, finalizzati alla tutela e salvataggio delle tartarughe marine. Nello specifico tali strutture sono:



- due depositi temporanei (che dovranno essere rimossi alla fine stagione della stagione balneare) finalizzati all'attività di tutela delle tartarughe marine, che potranno essere costituiti da un numero massimo di quattro cabine spogliatoio affiancate, ciascuna con dimensioni massime di ml. 1,70 di larghezza e ml. 2,00 di profondità;
 - apposita cartellonistica;
 - delimitazione delle aree circostanti i manufatti (che dovranno essere rimossi alla fine stagione della stagione balneare).
- relativamente ai manufatti nello specchio acqueo, necessari al rilascio in mare delle tartarughe, si rimanda a specifico progetto esecutivo da sottoporre all'approvazione della competente Autorità marittima nella fase attuativa degli interventi;
 - l'individuazione grafica degli ambiti dell'Area Floristica protetta n. 106, denominata "Spiaggia sotto il Monte Ardizio" istituita con DGR n. 1095 del 25/09/2017, nei seguenti elaborati di P.P. di utilizzazione delle Spiagge: tavv. "A10_T.10pfs Progetto di Suolo - Spiaggia Sottomonte Ardizio - Schemi Tipologici" e "A11_T.11pfs Progetto di Suolo - Spiaggia Sottomonte Ardizio - Schemi Tipologici" e l'integrazione dell'art. 44 delle N.T.A. del P.P. di utilizzazione delle spiagge con l'inserimento della specifica disciplina inerente all'Area floristica protetta istituita con DGR n. 1095/2017;
 - l'adeguamento normativo del Piano Particolareggiato vigente al Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (P.G.I.Z.C.), approvato con D.G.R. 104/2019;
 - la posticipazione al 31 dicembre 2023 del termine ultimo per l'adeguamento delle attività esistenti alle previsioni del Piano Particolareggiato delle spiagge.

Ritenuto di procedere alla modifica degli articoli interessati dalla variante, in accoglimento di quanto contenuto nei pareri sopra riportati.

Preso atto che successivamente alla conferenza di servizi del 18.07.2022, la Regione Marche, con nota pervenuta al prot. n. 114068 del 25.09.2022, ha invitato i Comuni Costieri a:

- Regolare le "aree dunali" e "aree potenzialmente dunali" con particolare attenzione alla movimentazione meccanica e al transito di mezzi a motore, affinché tale orientamento per la sostenibilità sia recepito dai singoli Piani Spiaggia.

Rilevato che il Piano GIZC per il Comune di Pesaro individua delle "aree dunali" nella di Sottomonte Ardizio e di Baia Flaminia.

Considerato che:

Le aree dunali relative alla zona Sottomonte Ardizio risultano già identificate e normate dal Piano Spiaggia vigente, con specifico riferimento all'elaborato grafico Tav. A10 – Zona 4 Sottomonte Ardizio ed all'articolo 44 delle NTA di Piano,

L'area dunale relativa alla zona di Baia Flaminia non risulta identificata e normata dal Piano Spiaggia vigente.

Ritenuto di inserire anche per Baia Flaminia l'individuazione di tale area, mediante l'integrazione dell'elaborato grafico Tav. A15 – Zona 5 Baia Flaminia con la perimetrazione della stessa, nonché mediante l'estensione anche a tale ambito dell'applicazione dell'articolo 44.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Mauro Moretti, Responsabile del Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale.

Dichiarata sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pesaro approvato con Comune di Pesaro - Piazza del Popolo, 1 - 61100 Pesaro - Tel. 0721/387-111 - Fax 0721/33919 - Codice Fiscale 00272430414 - c/c postale



deliberazione G.C. n. 199 del 17.12.2013, l'assenza, anche potenziale, di conflitto di interesse in relazione al procedimento in oggetto.

Si attesta la conformità del presente provvedimento al vigente Piano Anticorruzione del Comune di Pesaro e si darà corso, successivamente all'intervenuta esecutività, agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013, in relazione alla natura del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ritenuto di provvedere in conformità.

Visti

- la Legge 241/90 e s.m.i.
- L'articolo 107, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- L'articolo 60 del vigente Statuto Comunale;
- L'articolo 183, comma 9 del predetto T.U.E.L.;
- L'art. 163 commi 1 e 3 del D. Lgs n. 267/2000

DETERMINA

- 1) **DI CONCLUDERE** la Conferenza di Servizi di cui alla L. 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona, svolta in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams, per l'esame dell'istanza di **adozione della variante normativa al piano particolareggiato di utilizzazione delle spiagge – Baia Flaminia e Porto Fosso Sejore – relativamente all'adeguamento normativo ai contenuti del nuovo piano di gestione integrata delle zone costiere e all'ottimizzazione della fruizione del tratto di arenile adibito a spiaggia libera, anche in relazione alla tutela delle tartarughe marine**, secondo i pareri espressi dagli Enti/Services, partecipanti alla Conferenza, così come richiamato nella parte narrativa del presente atto e contenuti nel verbale della Conferenza, significando che lo stesso, acquisito digitalmente, viene allegato alla presente determinazione;
- 2) **DI CONSIDERARE**, ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 L. 241/90, acquisito l'assenso senza condizioni dei seguenti Enti/Amministrazioni:
 - Regione Marche;
 - Ente Parco San Bartolo;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale Settore Sub-Distrettuale per la Regione Marche;
 - Ufficio delle Dogane di Ancona – Direzione;
 - ENEL – Zona di Pesaro Telecom Italia S.p.a. – NSU Marche – NST Pesaro;
 - Telecom Italia S.p.a. – NSU Marche – NST Pesaro;regolarmente convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi ma che, come indicato nella parte narrativa del presente atto, sono risultati assenti.
- 3) **DI STABILIRE** che, per le motivazioni espresse in narrativa, la presente determinazione sostituisce ad ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, partecipanti o invitati o risultati assenti alla Conferenza, i quali costituiscono presupposto per l'adozione del Piano in oggetto;



4) DI STABILIRE che copia della presente determinazione venga trasmessa agli Enti/Servizi interessati dal procedimento amministrativo, di seguito elencati:

- Regione Marche: Settore Turismo - Direzione Protezione Civile e sicurezza del territorio Settore Genio Civile Marche Nord; Direzione Ambiente e risorse idriche;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale Settore Sub-Distrettuale per la Regione Marche;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino - Ancona;
- Ufficio delle Dogane di Ancona;
- Rete Ferroviaria Italiana RFI Spa;
- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3 - Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato – P.O. 3.5 e Servizio 6 Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo – P.O. 6.3
- Ente Parco San Bartolo - Pesaro;
- A.S.U.R. n. 1 - Dipartimento Prevenzione - U.O. Igiene e Sanità Pubblica - Pesaro;
- Capitaneria di Porto di Pesaro;
- ENEL – Zona di Pesaro Telecom Italia S.p.a. – NSU Marche – NST Pesaro;
- Telecom Italia S.p.a. – NSU Marche – NST Pesaro
- Marche Multiservizi S.p.A.;
- U.O. Patrimonio - Comune di Pesaro;
- U.O. Viabilità- Comune di Pesaro

5) DI ATTESTARE che la presente determinazione, non comportando l'assunzione di impegno di spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, non viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e diviene esecutiva con l'apposizione del parere di regolarità tecnica del dirigente competente per materia.

Ai sensi dell'art. 9/ter del Regolamento degli Atti dei Dirigenti, approvato con delibera di G.C. nr. 255 dell'8/08/2000, la presente determina viene resa pubblica dalla data di apposizione della firma di regolarità tecnica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Pesaro, li **29/09/2022**

**Il Responsabile del Servizio
MAURO MORETTI / ArubaPEC S.p.A.**